Comune di Pandino

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con delibera G.C. 217 del 14.12.2019

INDICE

ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 – Costituzione del Fondo	3
ART. 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del Gruppo di Lavoro	4
ART. 4 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro	4
ART. 5 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante	4
ART. 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale	5
ART. 7 – Entrata in vigore	5

ART. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria.

ART. 2 – Costituzione del Fondo

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal Rendiconto di Gestione approvato:
 - Il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari predisposti dall'Ente, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - Il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
- 3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4. Tale Fondo viene destinato per una quota dell'80% all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, e per una quota del 20% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il Fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
- 5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 2016/2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari.

ART. 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del Gruppo di Lavoro

- 1. In sede di approvazione del PEG/piano delle performance dell'esercizio, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, provvede ad approvare un progetto di recupero evasione costituendo un Gruppo di lavoro.
- 2. All'atto della costituzione del Gruppo di Lavoro si procede ad individuare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
- 3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di Lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Gruppo di Lavoro. In ogni caso nel provvedimento che apporta le modifiche, sono evidenziate le motivazioni.

ART. 4 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

- 1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi effettua una relazione sulle effettive attività svolte da ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
- 2. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi effettivi da liquidare, determinato sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione e del ruolo coattivo emesso.
- 3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile d'Imposta 30%
 - Personale addetto alla fase accertativa 60%
 - Collaboratori esterni all'Ufficio Tributi 10%
- 4. La determinazione di ripartizione e liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto è di competenza del Segretario Comunale.

ART. 5 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo del CCNL vigente.

ART. 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale

- 1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate, può essere utilizzato per l'acquisto di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio Entrate, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività del Servizio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo con i contribuenti.
- 2. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ART. 7 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
- 2. Le attività poste in essere dagli Uffici dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.